

Citta' metropolitana di Torino

Comune di Pianezza. Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa di porzione di terra civica in favore della Sig.ra omissis con reintegrazione nel possesso comunale, e contestuale mutamento temporaneo di destinazione d'uso per concessione quindicennale di terreno comunale gravato da uso civico a favore di terzi per attività di vendita fiori antistante il cimitero in Comune di Pianezza (TO). Espressione parere favorevole ex artt. 4 comma 1 lett. c) e 6 comma 3 lett. a) secondo periodo, L.R. n. 29/2009 e s.m.i.

Documento allegato

ATTO N. DD 5437

DEL 01/09/2023

Rep. di struttura DD-RA2 N. 41

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: Comune di Pianezza. Conciliazione stragiudiziale per occupazione pregressa di porzione di terra civica in favore della Sig.ra *omissis* con reintegrazione nel possesso comunale, e contestuale mutamento temporaneo di destinazione d'uso per concessione quindicennale di terreno comunale gravato da uso civico a favore di terzi per attività di vendita fiori antistante il cimitero in Comune di Pianezza (TO). Espressione parere favorevole ex artt. 4 comma 1 lett. c) e 6 comma 3 lett. a) secondo periodo, L.R. n. 29/2009 e s.m.i..

Visti:

- la comunicazione in data 27.07.2023, prot. CmTo n. 106146 del 27.07.2023, con la quale il Comune di Pianezza, per effetto dell'avvenuta reintegrazione della terra civica identificata al C.T. Foglio 31 Mappale 509/parte, ha rinnovato la richiesta di espressione del competente parere di competenza ai sensi dell'art. 6 comma 3 lettera a) secondo periodo L.R. 29/2009 e s.m.i.;
- il Decreto Commissariale degli Usi Civici in data 02.06.1934, attraverso il quale sono state individuate le aree gravate dagli usi civici del Comune di Pianezza ed assegnate alla *Categoria b* "terreni convenzionalmente utilizzati per la coltura agricola";

Rilevata la presenza, tra le terre civiche del precitato Decreto Commissariale, dell'originario ex Mappale 17 del Foglio 31 avente superficie pari a mq 3.576, quale incolto;

Evidenziato che:

- l'originario ex Mappale 17 del Foglio 31 del Comune di Pianezza è stato oggetto di vari atti di aggiornamento catastale, tra i quali Tipi mappali, frazionamenti, aggiornamenti cartografici nonché accorperi e/o stralci particellari, tali da modificarne irreversibilmente consistenza e identificativo catastale;
- le intervenute modifiche di cui sopra hanno variato la superficie dell'originario Mappale 17, con incremento, determinandone una superficie complessiva di mq 4.040;
- le menzionate operazioni catastali hanno dato origine all'attuale Particella 509 di mq 4.040 insistente sul Foglio 31;

Viste e preso atto delle due precedenti istanze comunali presentate:

- in data 12.05.2023 tramite PEC, prot. CmTO n. 67002 del 12.05.2023, con la quale il Comune di Pianezza ha richiesto l'autorizzazione alla conciliazione stragiudiziale per l'illegittima occupazione pregressa dell'area antistante il cimitero per l'attività di vendita fiori, ex art. 4 comma 1 lettera c) L.R. 29/2009 con la Sig.ra *omissis*, concessionaria in forza di convenzione novennale Rep. n. 1753 del 22.10.2015, corredata di varia documentazione;
- in data 12.05.2023 tramite PEC protocolli comunali numeri 10225 e 10226, rispettivamente identificati ai

prot. CmTo numeri 67004 il primo e 67008 il secondo in data 12.05.2023, attraverso le quali il Comune di Pianezza ha richiesto l'espressione del competente parere ai fini concessori, ex art. 6 comma 3 lettera a) secondo periodo L.R. 29/2009, corredata di varia documentazione;

Tenuto conto che:

- l'Ufficio Usi Civici della CmTO ha avviato la procedura d'istruttoria nel mese di maggio 2023 e concluso la stessa ad agosto 2023, a seguito dell'avvenuta ricezione della documentazione integrativa richiesta ai sensi del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016, conservata agli atti;
- tutta la documentazione già trasmessa dal Comune di Pianezza, allegata alle varie istanze, è stata favorevolmente considerata e non più richiesta, nell'ottica dello snellimento procedurale;
- il termine di conclusione del procedimento amministrativo in materia di usi civici per il rilascio di parere relativo alle concessioni è fissato in 45 giorni, decorrenti dalla data di "Avvio di Procedimento", esclusi i tempi necessari per eventuali sospensioni e, pertanto, la presente Determinazione Dirigenziale viene adottata nel rispetto di tale limite temporale;

Considerato che il Comune di Pianezza con la riformulata istanza del 27.07.2023 intende concedere a Soggetti terzi, con assegnazione tramite bando pubblico, l'area di circa mq 25 antistante il cimitero comunale per attività negoziale di vendita fiori, con eventuale possibilità di ampliamento, previa regolarizzazione dell'illegittima occupazione pregressa con la Sig.ra *omissis*, che ha comunicato formale rinuncia in data 31.03.2023 e sottoscritto in data 10.07.2023 verbale di consegna al Comune, e successiva reintegrazione della suddetta area nel possesso comunale;

Viste le due Perizie redatte, una ai fini conciliatori e l'altra per la successiva concessione, dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, Arch. A. Mangino e Arch. A. Ardizzone, ed approvate unitamente ai rispettivi verbale di conciliazione e schema di concessione con la Deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 67 del 20.04.2023 la prima e con la Deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 17 del 11.05.2023 la seconda;

Esaminata tutta la documentazione tecnica, pervenuta unitamente alle istanze sopra richiamate e, in particolare, le sopra citate Relazioni e Perizie di stima elaborate dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, relative all'immobile sito nel Comune di Pianezza e distinto in C.T. al Foglio 31 Mappale 509/parte;

Tenuto conto che:

- la perdita del possesso dell'area comunale in argomento, identificata al C.T. in Comune di Pianezza Foglio 31 Mappale 509/parte, decorre a far data dal 1996, anno coincidente con la prima convenzione e contestuale rilascio dell'idoneo titolo edilizio per la costruzione di chiosco adibito a vendita fiori;
- in data 28.11.1996 è stata stipulata la prima convenzione Rep. n. 111, di durata novennale, tra il Comune di Pianezza e la Sig.ra *omissis*, successivamente rinnovata per ulteriori nove anni tramite Determinazione del Direttore di Settore n. 514 del 01.12.2005;
- alla data del 29.05.2014, con nota prot. comunale 7323, l'allora Concessionaria Sig.ra *omissis* ha avanzato richiesta di rinnovo per ulteriori nove anni e comunicato al Comune di Pianezza l'intenzione di cedere l'attività di vendita fiori;
- con rogito Notaio Daniele Bazzoni Rep. n. 46778 in data 15.06.2015, la Sig.ra *omissis* ha venduto alla Sig.ra *omissis* l'attività negoziale di vendita fiori e piante di cui trattasi;
- alla data del 22.10.2015 è stata sottoscritta la convenzione Rep. n. 1753, di durata novennale, tra il Comune di Pianezza e la subentrata Concessionaria Sig.ra *omissis*;

- con comunicazione datata 31.03.2023, prot. comunale n. 7530, la Concessionaria Sig.ra *omissis* ha formalmente rinunciato allo svolgimento dell'attività di vendita fiori a far data dal 01.04.2023;

Preso atto, attraverso la Relazione Peritale relativa alla conciliazione, che:

- la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. comunale del Mappale 509 Foglio 31 è *parcheggi pubblici* a servizio del cimitero comunale;
- per la valutazione del Mappale in argomento 509/parte, è stato attribuito un valore medio di riferimento pari ad €/mq 44,06;
- viene quantificato in € 870,16 [ottocentosettanta/16] il ristoro economico dovuto per il mancato godimento del bene da parte della popolazione usocivista;
- per volontà comunale, non viene quantificato e richiesto alcun indennizzo per il prelievo delle risorse naturali, poiché come letteralmente indicato "...l'intero mappale è stato interamente asfaltato dal Comune di Pianezza..." *molti anni prima rispetto al 1996*;
- l'ammontare dei canoni già versati durante gli anni di occupazione, unitamente alle spese sostenute, ammonta ad un importo aggiornato ISTAT di € 10.627,42 [diecimilaseicentoventisette/42], da sottrarsi all'indennizzo dovuto in favore della popolazione usocivista;
- l'applicazione dei criteri economici previsti dalla D.G.R. 17-7645 del 05.10.2018, determina un importo economico conciliatorio negativo di € - 9.757,26 [meno novemilasettecentocinquantasette/26] e pertanto nulla è dovuto;

Visto e considerato il verbale di consegna d'area e delle pattuizioni in esso contenute, sottoscritto in data 10.07.2023 dalla Concessionaria Sig.ra *omissis* e dal Concedente Comune di Pianezza, rappresentato dalla Responsabile del Settore Territorio, Arch. A. Mangino, munito dei necessari poteri di rappresentanza;

Dato atto che:

- l'avvenuta sottoscrizione del verbale sopra citato, ha ufficialmente perfezionato la reintegrazione nel possesso comunale dell'area antistante il cimitero, identificata al C.T. Foglio 31 Mappale 509/parte di mq 25, precedentemente concessa ad uso attività di vendita fiori;
- con la Deliberazione della Giunta comunale di Pianezza n. 11 dell'11.07.2023 è stato approvato detto verbale e le condizioni in esso contenute, al fine del perfezionamento del procedimento di reintegra dell'area nel pieno possesso del Comune, ponendo conclusione alla conciliazione stragiudiziale e sancendo il pieno possesso comunale dell'area, affinché l'area possa essere nuovamente data in concessione, con attribuzione tramite bando pubblico;

Preso atto, attraverso la seconda Relazione Peritale per la determinazione del canone di concessione, che:

- per la valutazione del Mappale in argomento 509/parte, è stato attribuito un valore medio di riferimento pari ad €/mq 117,35, relativamente alla superficie di 25 mq, oltreché stabilito in €/mq 123,60 il valore unitario da corrispondere per l'eventuale maggiore superficie da concedere, eccedente i 25 mq;
- viene quantificato in € 1.027,00 [milleventisette/00] il canone annuo dovuto per l'immobile identificato al Mappale 509/parte del Foglio 31 di mq 25;
- qualora la concessione prevedesse un eventuale superficie in ampliamento, eccedente i 25 mq, è stato esclusivamente quantificato un canone annuo di importo unitario pari a 43,26 €/mq, successivamente da moltiplicarsi per l'eventuale nuova maggiore superficie, esclusi i 25 mq;
- per l'eventuale periodo di cantierizzazione temporanea, per la realizzazione dell'ampliamento del chiosco, è stato determinato un importo unitario di €/mq/giorno 0,73, da moltiplicare per l'area di cantiere prevista in caso di progetto di ampliamento dell'esistente chiosco;
- le somme economiche da corrispondere annualmente sono da indicizzare, annualmente, secondo il 100% ISTAT;

Richiamate entrambe le Deliberazioni del Commissario Straordinario (assunti i poteri della Giunta Comunale) n. 67 del 20.04.2023 e (assunti i poteri del Consiglio Comunale) n. 17 dell'11.05.2023 del Comune di Pianezza, di approvazione delle Relazioni e Perizia di Stima e degli importi conciliatori e concessori come nelle stesse stabilite: nulla per la conciliazione e in € 1.027,00 [milleventisette/00] per la concessione di mq 25, a cui sommeranno €/mq 43,26 per l'area eccedente detta superficie oltre a €/mq/giorno 0,73 da computare durante la fase di cantiere, relative all'immobile sito nel territorio comunale di Pianezza, gravato da uso civico, censito al Catasto Terreni F. 31 Mappale 509/parte, elaborate dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, in ottemperanza alla D.G.R. n. 17-7645/2018;

Ritenuto necessario ribadire che, a seguito dell'istanza presentata in data 27.07.2023, il Comune di Pianezza intende preliminarmente conciliare, con la Sig.ra *omissis*, l'occupazione pregressa del Mappale 509/parte nonché reintegrare la terra civica al successivo fine di concederla, tramite bando pubblico in favore di Soggetti terzi;

Richiamata la documentazione, depositata agli atti, prodotta ai sensi degli articoli 19 (per la conciliazione) e 26 (per la concessione amministrativa) del Regolamento Regionale in materia di Usi Civici D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

Considerato che:

- gli importi economici dovuti, come sopra determinati, risultano conformi agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, alla luce di una disamina di legittimità secondo coefficienti e parametri economici Regionali applicati;
- trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata quindicennale della concessione l'area coinvolta, Particella 509/parte del Foglio 31 in Comune di Pianezza, rimane comunque tutelata durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso fermo l'obbligo, al termine della concessione, di ripristino delle aree a cura e spese del Concessionario ex art. 25 del D.P.G.R. n. 8/R del 27.06.2016;

Evidenziato che, al termine della concessione quindicennale, i mappali interessati dovranno essere riportati allo stato di destinazione ante opera;

Dato atto che l'articolo 25 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 2016 dispone, in caso di concessioni amministrative che possano determinare un depauperamento ambientale del terreno o cambio di destinazione d'uso, la predisposizione da parte del concessionario di idoneo piano di ripristino ambientale, contenente il cronoprogramma attuativo degli interventi previsti, stima del rispettivo valore e, altresì, fideiussione bancaria o altra garanzia che possa intendersi equivalente;

Considerato che il Comune di Pianezza assegnerà l'area tramite bando pubblico e che, tra i documenti depositati agli atti, non risulta presente il piano di ripristino ambientale ex art. 25;

Ritenuto, ai sensi art. 25 Regolamento Regionale 8/R/2016, che detto Piano di ripristino ambientale sia vincolante e da trasmettere a questo Ufficio Usi Civici quanto prima, corredato altresì da cronoprogramma attuativo delle opere ivi previste e stipulando la relativa polizza fideiussoria in favore del Comune di Pianezza;

Viste le dichiarazioni rese congiuntamente dal Sub Commissario Straordinario e dal Responsabile del Settore Territorio del Comune di Pianezza, ai sensi delle lettere *d)* ed *e)* comma 2 articolo 26 del Regolamento regionale in materia usi civici n. 8/R del 27.06.2016, in sede dell'istanza del 12.05.2023, agli atti, con le quali si attesta che il terreno comunale, Mappale 509/parte del Foglio 31, non è soggetto al vincolo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ed escluso dalla tutela ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006, non assestato a bonifica ex art. 5 R.D. 215/1933, nonché l'insussistenza del vincolo idrogeologico e forestale R.D.3267/1923;

Tenuto conto che, in termini di competenza, per effetto del combinato disposto di cui al comma 2 lettera b) dell'articolo 5 della Legge Regionale Piemonte n. 23/2015, al comma 1 lettera c) dell'articolo 4 e comma 3 lettera a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale Piemonte n. 29/2009, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 33 della Legge Regionale Piemonte n. 4 del 05.04.2018, e agli articoli 18 e ss. e 24 e ss. del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, la Città metropolitana di Torino è tenuta ad esprimere parere di competenza nel caso di conciliazione stragiudiziale e di rilascio di autorizzazione alla concessione ultradecennale o suo rinnovo, che ne prolunghi la durata oltre tale limite;

Vista la Legge 07/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24/06/2014 n. 90;

Visto l'articolo 1 comma 50 della Legge 07/04/2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05/06/2003 n. 131;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato alla Conferenza Metropolitana in data 14.05.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n. 10 del 28/01/2021, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 01/02/2021 e fino al 31/01/2024;
- la Legge n. 1766 del 16.06.1927;
- il R.D. n. 332 del 16.02.1928;
- il D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 3/FOP del 04.03.1997;

- il Decreto Legislativo n. 42/2004;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 90-12248/2004 del 06.04.2004;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006;
- la Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 23/2015, comma 2 lettera b) articolo 5;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, aggiornato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 04.08.2023;
- la Legge Regionale n. 19 del 25.10.2016, articolo 9;
- la Legge n. 168 del 20.11.2017;
- la Legge Regionale n. 4 del 05.04.2018, articolo 33;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6-7499 del 07.09.2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17-7645 del 05.10.2018, pubblicata sul B.U.R. in data 25.10.2018;
- la Legge Regionale n. 15 del 09.07.2020, articoli 81 e 82;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e l'art. 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015, attraverso i quali la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

DETERMINA

1. Di autorizzare, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 4 comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i., la conciliazione stragiudiziale tra la Sig.ra *omissis* ed il Comune di Pianezza (TO) per la regolarizzazione dell'illegittimo possesso, a far data dal 1996, dell'area distinta al C.T. Foglio 31 Mappale 509/parte, di superficie pari a mq 25 ed identificata quale terra civica, sulla quale insiste un chiosco per attività di vendita fiori e piante, ad un importo economico negativo, pertanto nulla essendo dovuto, conforme alle vigenti disposizioni parametrico-economiche Regionali, ai sensi dell'ultimo periodo del punto 6) della D.G.R. n. 17-7645 del 05.10.2018 e s.m.i.;
2. Di prendere atto dell'avvenuta reintegrazione nel possesso del Comune di Pianezza (TO) del Mappale 509/parte del Foglio 31, a seguito della rinuncia da parte dell'ex Concessionaria Sig.ra *omissis* e ai sensi del verbale di consegna dell'area antistante il cimitero, sottoscritto dalla stessa e dal Responsabile del Settore Territorio Comunale, approvato con D.G. del Comune di Pianezza n. 11 dell'11.07.2023;
3. Di esprimere su istanza del Comune di Pianezza (TO), in applicazione di quanto disposto dal comma 3 lett. a) secondo periodo dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 29/2009 e s.m.i., parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa per anni quindici a favore di Soggetti terzi, tramite bando pubblico, per l'attività di vendita di fiori e piante in Comune di Pianezza, sul terreno comunale gravato da uso civico distinto al

Catasto Terreni al Foglio 31 Mappale 509/parte, nell'area antistante il cimitero, secondo lo Schema di contratto di concessione agli atti;

4. Di dare atto che la concessione oggetto del presente provvedimento sarà stipulata alle condizioni economiche risultanti dalla Relazione Peritale redatta dal Settore Territorio - Ufficio Urbanistica del Comune di Pianezza, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario (assunti i poteri del Consiglio Comunale) di Pianezza (TO) n. 17 del 11.05.2023, la quale quantifica a carico della parte concessionaria, l'importo del canone annuo in € 1.027,00 [milleventisette/00] per l'immobile identificato al Mappale 509/parte del Foglio 31 di mq 25, ritenuto conforme agli indirizzi e ai criteri previsti in materia dalla vigente normativa, da aggiornare annualmente con ricalcolo per l'adeguamento d'indicizzazione ISTAT annuale;
5. Di dare altresì atto che il canone relativo all'eventuale superficie in ampliamento, eccedente i mq 25, è stato quantificato nell'importo unitario di €/mq 43,26 [quarantatre/26], da moltiplicarsi per l'eventuale nuova maggiore superficie, esclusi i 25 mq;
6. Di dare altresì atto che, se in presenza di eventuale periodo di cantierizzazione temporanea in caso di progetto di ampliamento del chiosco esistente, secondo le quantificazioni comunali l'importo unitario da corrispondere è stabilito in €/mq/giorno 0,73 [zero/73], da moltiplicare per l'area di cantiere e per la durata prevista;
7. Di dare atto che questa Amministrazione si riserva, su richiesta delle Parti, la possibilità di ricalcolare analiticamente, sulla base di effettivi riscontri, o di adeguare la parte economica della presente istanza nelle ipotesi di revisione dei valori periziati, in occasione di future verifiche o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, fatte salve le disposizioni della normativa vigente in materia di prescrizione;
8. Di disporre che il Comune di Pianezza (TO) utilizzi le somme percepite in virtù della presente autorizzazione, prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione usocivista locale e, comunque, nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 16 della Legge Regionale n. 29/2009;
9. Di dare atto che, trattandosi di mutamento temporaneo di destinazione d'uso per la durata quindicennale della Concessione, le aree di Civico Demanio coinvolte rimangono comunque tutelate durante il periodo di vigenza della stessa ai sensi di quanto disposto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;
10. Di disporre che il Concessionario, per poter correttamente operare sul terreno in questione, dovrà ottenere tutte le prescritte autorizzazioni che sono o potranno rendersi all'uopo necessarie, in difetto delle quali la Concessione eventualmente rilasciata dal Comune dovrà essere revocata;
11. Di disporre, in ottemperanza ai dettami dell'art. 25 Regolamento Regionale 8/R/2016, che il Comune di Pianezza provveda quanto prima alla redazione del Piano di ripristino ambientale corredato altresì dal cronoprogramma attuativo delle opere ivi previste e stipulando la relativa polizza fideiussoria in favore del Comune di Pianezza, con trasmissione di tutta la documentazione a questo Ufficio Usi Civici;
12. Di disporre che il Comune di Pianezza (TO), in applicazione del comma 3 dell'articolo 24 del Regolamento Regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8/R del 27.06.2016, dovrà trasmettere all'Ufficio Usi Civici della Città metropolitana di Torino copia dell'atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario, perfezionato ai sensi di legge a cura del Comune ottemperando all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni connesse e conseguenti al presente provvedimento autorizzatorio, entro il termine di trenta (30) giorni dall'esecutività dando atto, nello stesso, della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 del richiamato articolo 24 e della conformità al presente parere;
13. Di dare atto che, al termine o al decadere della Concessione in argomento, gli identificati terreni di Civico Demanio dovranno essere restituiti al Comune di Pianezza, nonché ripristinati a cura e spese del Concessionario, in ipotesi di inadempiente esecuzione dei dettami dello stipulato atto di Concessione Amministrativa;

14. Di dare atto che, ex comma 3 dell'articolo 44 del Regolamento Regionale in materia di usi civici n. 8/R del 27.06.2016 relativamente alla raccolta finalizzata all'aggiornamento dell'archivio storico regionale degli usi civici dei titoli autorizzatori rilasciati da Codesta Città metropolitana di Torino, copia integrale del presente provvedimento verrà trasmessa da questa Direzione al competente Ufficio Usi Civici, Direzione della Giunta Regionale della Regione Piemonte;
15. Di dare altresì atto che la presente Determinazione sarà pubblicata, ex articolo 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione all'indirizzo web www.cittametropolitana.torino.it e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Pianezza (TO) nonché, ex articolo 5 della Legge Regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
16. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, Via Confienza n. 10 – Torino, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione della stessa.

Il presente atto non assume rilevanza contabile per la Città Metropolitana di Torino, trattandosi di provvedimento meramente autorizzatorio, ed è efficace dalla data della sua adozione.

Torino, 01/09/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E
MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli